



Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.

Società soggetta al controllo della Provincia di Cuneo
Sede in Cuneo – Corso Nizza, 9 - tel. 0171697550 - fax 0171603693 - reperibilità 3484539005
PEC acquedotto.langhe@legalmail.it - www.acquambiente.it
Capitale sociale € 5.000.000 i. v.
Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046
Codice fiscale e partita IVA 00451260046

NORME DI PARTECIPAZIONE

Sommario

- 1. PROCEDURA DI GARA - CARATTERISTICHE**
- 2. SOGGETTI CONCORRENTI**
- 3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE**
- 3 BIS. REQUISITI DI AMMISSIONE**
- 4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**
 - 4.1. Domanda di partecipazione – Dichiarazione**
 - 4.2. Offerta economica**
- 5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**
- 6. OPERAZIONI DI GARA**
- 7. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CONTROLLI**
- 8. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**
- 9. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**
- 10. SOCIETÀ'**
- 11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI (LEGGE PRIVACY)**
- 12. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA**

Le presenti modalità formano parte integrante e sostanziale del bando di gara.

Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 06/10/2014

Seduta pubblica di gara: ore 14,30 del 06/10/2014

Bando di gara:

- pubblicato sul sito www.acquambiente.it

1. PROCEDURA DI GARA - CARATTERISTICHE

- Procedura ex art. 125, **comma 11** D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
- Fornitura
- Massimo ribasso unico sull'importo posto a base di gara – con esclusione automatica dalla gara.

2. SOGGETTI CONCORRENTI

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 34 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., di seguito denominato "codice dei contratti".

Sono altresì ammessi i soggetti di altri Stati membri dell'Unione Europea nelle forme previste dalla legislazione vigente del paese di appartenenza ed alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice dei Contratti.

I candidati in regime di *raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario* devono specificare le parti della fornitura che saranno assunte dai singoli soggetti associati raggruppati.

In caso di RT la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 275 c.2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art.37 c. 7 codice dei contratti).

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo i casi di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 37 del codice dei contratti (art.37 c. 9 codice dei contratti).

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34 c. 1 lett. d) ed e) del codice dei contratti, anche se non ancora costituiti (art. 37 c. 8 codice dei contratti).

I Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) del codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale (art. 37 c. 7 codice dei contratti).

I Consorzi stabili di cui all'art. 34, c. 1, lett. c) del codice dei contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (art. 36 c. 5 codice dei contratti).

Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un Consorzio, dovranno indicare i consorziati per cui concorrono. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento di tale consorzio e dei consorziati.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'art. 353 del Codice Penale.

Qualora i consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del codice dei contratti intendano eseguire in proprio la fornitura di cui trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre.

Non possono partecipare alla gara operatori economici che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38 c. 1 lettera m-quater codice dei contratti).

A tal fine i concorrenti devono dichiarare di non essere in una delle suddette situazioni di controllo rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente o, in alternativa, di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi sopra elencate, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (art. 38 c. 2 codice dei contratti).

È vietata l'associazione in partecipazione (art. 37 c. 9 codice dei contratti).

Non possono altresì partecipare alla gara le società a capitale interamente pubblico o misto che si trovino nelle condizioni di cui all'art.13 comma 1 del D.L.223 del 04/07/2006 come convertito in L.248 del 04/08/2006.

3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione richiesti dal codice dei contratti, dal bando e dalle presenti norme di partecipazione, ovvero non trovarsi nelle cause di esclusione dalle gare di appalto o essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

I concorrenti devono altresì essere in possesso dei requisiti di cui all'art.26 comma 1 lettera a) del D.lgs.81/2008 così come modificato dal D.Lgs 106/2009.

Le cause di esclusione previste dall'articolo 38 del codice dei contratti (requisiti di ordine generale) non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell' articolo 12-sexies del D.L. 306/1992, convertito con modificazioni nella L. 356/1992 e s.m.i., o del D.Lgs 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario/finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Requisiti contrattuali concernenti l'attività del concorrente

- ✓ Il concorrente deve essere in regola con l'esercizio della propria attività, ovvero deve essere regolarmente costituito e avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti in relazione alla propria natura giuridica e per l'esercizio della propria attività, comprese le iscrizioni nei registri di attività, elenchi o albi professionali.

- ✓ Il concorrente non deve essere in stato di sospensione per disposizioni dell'autorità amministrativa o giudiziaria o cessazione dell'attività.
- ✓ Il concorrente non deve essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art.186 bis R.D. 267/1942, o non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art.38 c.1 lettera a) D.Lgs.163/2006 e s.m.i.); per le imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello Stato di appartenenza (art.47 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.).

Regolarità fiscale

- ✓ Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza (art.38 c.1 lettera g) D.lgs. 163/2006 e s.m.i.).
Si intendono (art.38 c.2 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
 - ✓ - gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse definitivamente accertato per un importo superiore a Euro 10.000,00, salvo diversa determinazione che possa intervenire a seguito di decreto del Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'art. 48bis c. 2 bis del DPR 602/1973;
 - ✓ - definitivamente accertate le violazioni relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (decorso termine per impugnazione provvedimento di contestazione ovvero passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale).
- ✓ L'irregolarità fiscale viene meno qualora il concorrente abbia ottemperato al pagamento, anche mediante definizione agevolata, ovvero abbia presentato ricorso.

Osservanza degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

- ✓ Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali dello Stato italiano o dello Stato in cui sono stabiliti (art.38 c.1 lettera i) D.Lgs.163/2006 e s.m.i.).
Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art.2, comma 2, del D.L. 210/2002, convertito, con modificazioni dalla L. 206/2002 (art. 38 comma 2 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.).
Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea dimostrano il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del D.U.R.C.
In ogni caso, prima della stipula del contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori di natura previdenziale e assicurativa. In caso contrario decadrà dall'aggiudicazione.
- ✓ Il concorrente deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e deve avere ottemperato alle norme della L. 68/1999 e s.m.i. (art.38 c.1 lettera l) D.Lgs.163/2006 e s.m.i.); il requisito è richiesto per i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite in Italia, ex articolo 2508 del codice civile).
- ✓ Il concorrente non deve avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (art. 38 comma 1 lettera e) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
Per tali infrazioni si fa riferimento alle sentenze passate in giudicato qualora l'infrazione configuri un reato, ovvero ai provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili, in caso

di illeciti amministrativi, riconducibili all'attività del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La valutazione circa la gravità dell'infrazione è di competenza della stazione appaltante.

Capacità a contrarre con la pubblica amministrazione

- ✓ Il concorrente non deve essere nello stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 32-ter e 32-quater del Codice Penale.

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640 bis, 644 del Codice Penale, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, con durata non inferiore ad un anno né superiore a tre anni.

E' altresì escluso il concorrente per il quale sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici.

- ✓ Non possono concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera, ai sensi di quanto previsto dall'art.67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione...) i concorrenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) in caso di condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (Art.67 c.8 D.Lgs.159/2011);

b) in caso di applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione (Art.67 c.2 D.Lgs.159/2011).

L'autorità giudiziaria dispone che il divieto operi anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione o condannata per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. (Art.67 c.4 D.Lgs.159/2011).

- ✓ Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.6 o di una delle cause ostative previste dall'art.67 del D.Lgs. 159/2011 o procedimento per uno dei delitti di cui all'art.51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (art.38 c.1 lettera c) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

- ✓ Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,

salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 689/1981 (art.38 c.1 lettera m-ter) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

- ✓ Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale e/o di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., relativamente al contrasto del lavoro irregolare e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il D.Lgs 231/2001, disciplina la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica; l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. L'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le sanzioni interdittive rilevanti ai fini della partecipazione alla gara e alla sottoscrizione del contratto sono indicate all'articolo 9, comma 2, lett. a), b), c), del D.Lgs 231/2001:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Moralità professionale

- ✓ Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) reati gravi in danno dello Stato o della Comunità; la valutazione circa la gravità del reato è di competenza della stazione appaltante;
- b) reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art.38 c.1 lettera c) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Intestazioni fiduciarie

- ✓ Il concorrente deve avere adempiuto alle disposizioni del D.P.C.M. 187/1991, che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della L. 55/1990, per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, prevedono la cessazione delle intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, delle società cooperative, delle società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di contratti pubblici (ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici).
I soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria sono esclusi dalle gare di appalto o non possono sottoscrivere i relativi contratti. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art.38 c.1 lettera d) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, dovranno inoltre comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al precedente capoverso, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera.
In corso d'opera, dovranno essere comunicate all'amministrazione aggiudicatrice eventuali variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto.
L'amministrazione aggiudicatrice potrà effettuare anche autonome verifiche al riguardo.

False dichiarazioni e falsa documentazione

- ✓ Sono esclusi i concorrenti nei cui confronti risulta un'iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito ai sensi dell'articolo 7 comma 10 del Codice dei contratti per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti o ai fini del rilascio dell'Attestazione SOA (art.38 c.1 lettera h) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
Decorso il periodo d'iscrizione, la stessa è cancellata e perde efficacia, così come previsto dall'art.38 c.1 ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

Negligenza o malafede contrattuale

- ✓ Sono esclusi i concorrenti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'amministrazione aggiudicatrice o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. A tal fine si terrà conto delle prestazioni eseguite nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. La valutazione circa la gravità è di competenza della stazione appaltante (art.38 c.1 lettera f) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).¹

Impiego di personale proveniente da pubbliche amministrazioni

L'articolo 1 c.43 della legge 190/2012 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha, tra l'altro, introdotto il comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che recita testualmente "16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. comporta l'applicazione di quanto disposto al c. 2 bis dello stesso articolo; la sanzione pecuniaria prevista verrà applicata nella misura dell'1 per mille del valore della gara, fatte salve le altre eventuali disposizioni sanzionatorie previste dalla legge.

I requisiti generali di ammissione sono richiesti per la partecipazione alla gara, ma devono essere posseduti dal soggetto aggiudicatario anche al momento della stipula del contratto (requisiti contrattuali d'ordine generale). La perdita dei requisiti di ammissione precluderà la stipula del contratto.

L'insorgenza di cause di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione nel corso del contratto costituiscono motivo di recesso da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

I concorrenti non stabiliti in Italia devono fornire i necessari documenti probatori secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

¹ *Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 1 del 12 gennaio 2010 "...La rilevanza dell'errore grave non è circoscritta ai casi occorsi nell'ambito di rapporti contrattuali intercorsi con la stazione appaltante che bandisce la gara, ma attiene indistintamente a tutta la precedente attività professionale dell'impresa, in quanto elemento sintomatico della perdita del requisito di affidabilità e capacità professionale ed influente sull'idoneità dell'impresa a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi di rilievo pubblico che la stazione appaltante persegue..."*

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati Membri in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza (art.38 c.5 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

3 BIS. REQUISITI DI AMMISSIONE

I concorrenti devono essere iscritti alla CCIAA (o equivalente in paesi UE) nel settore pertinente la fornitura di che trattasi.

4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

4.1. Domanda di partecipazione – Dichiarazione

I concorrenti devono presentare domanda di partecipazione/dichiarazione, in competente bollo, secondo il modello **ALLEGATO A**.

La dichiarazione dovrà:

1) contenere le seguenti informazioni:

- (Quadro 1) dichiarazioni concernenti i dati relativi all'operatore economico. Al fine di provvedere all'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 79 commi 5, 5bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. il concorrente dovrà indicare inoltre n. telefono, n. fax, indirizzo e-mail, casella posta elettronica certificata (P.E.C), il domicilio eletto per le comunicazioni;
- (Quadro 2) dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di esclusione dalla gara o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, riferite all'operatore economico e ai soggetti dotati dei poteri di rappresentanza;
- (Quadro 2bis) incorporazioni/fusioni: dichiarazione relativa al requisito di cui all'art.38 c.1 lettera c) del Codice anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le società fuse in nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

2) altresì contenere quanto richiesto nei seguenti quadri:

- (Quadro 3) dichiarazioni precontrattuali;
- (Quadro 4) consenso/diniego accesso agli atti;

Le dichiarazioni di cui al quadro 2 si riferiscono esclusivamente ai soggetti elencati al quadro 1 o risultanti dalla visura camerale in carica o cessati nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ricoprenti cariche considerate rilevanti dalla normativa vigente.

Le dichiarazioni di cui al Quadro 2bis devono essere rese dalla società incorporante, o risultante dalla fusione; resta ferma la possibilità di dimostrare la dissociazione.

E' fatta salva la possibilità di dare dimostrazione mediante la produzione in allegato alla domanda di partecipazione/dichiarazione di idonea documentazione o di specifiche dichiarazioni di autocertificazione.

Le dichiarazioni di cui al Quadro 2 e 2bis comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che sono comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Nel caso in cui le dichiarazioni vengano sottoscritte da un procuratore, quelle di cui al quadro 2 dovranno essere riferite anche al soggetto sottoscrittore che dovrà inoltre allegare il documento comprovante la procura;

3) essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o da procuratore;

4) essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. L'autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.²

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e/o consorzi la domanda di partecipazione/dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori che compongono il raggruppamento e deve essere resa, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno, che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art.37 c.14 D.Lgs.163/06 e s.m.i.).

In caso di consorzi di cui all'art. 34 c. 1 lett. b) e c) del codice dei contratti, la dichiarazione del quadro 2 dell' ALLEGATO A deve essere presentata ed inserita nello stesso plico anche da o dalle imprese indicate come future assegnatarie della fornitura.

Nel caso di consorzi di cui all'art.34, c. 1 lett. e) del codice dei contratti o GEIE costituiti o da costituirsi, la domanda di partecipazione/dichiarazione ALLEGATO A dovrà essere prodotta da tutte le consorziate o da tutti i soggetti costituenti il GEIE.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti dovranno essere allegati alle dichiarazioni anche il Mandato e la Procura, quest'ultima risultante da atto pubblico notarile, conferito al mandatario dai soggetti mandanti.

La domanda di partecipazione/dichiarazione e ogni altro documento devono essere redatti in lingua italiana e per le imprese stabilite in stati diversi dall'Italia devono essere tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre (art. 62 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).

Per le sole imprese italiane deve essere assolto l'obbligo dell'imposta di bollo vigente.

4.2. Offerta economica

L'offerta economica, in carta libera, compilata secondo il modello di cui all'ALLEGATO B dovrà:

- essere redatta in lingua italiana e per le imprese stabilite in stati diversi dall'Italia tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre (art. 62 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);
- non essere alla pari, in aumento, indeterminata, plurima, condizionata, incompleta;
- essere sottoscritta:

² "Sono considerati equipollenti alla carta d'identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato" (art. 35 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).

- dal legale rappresentante con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità³;
- in caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi non ancora costituiti dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante;

- essere inserita in un plico sigillato con ceralacca o nastro adesivo, o sigillatura equivalente, recante l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura **“OFFERTA ECONOMICA”**.

Il ribasso % offerto sull'importo posto a base di gara – al netto dell'I.V.A., degli oneri per la sicurezza e del costo del personale non soggetti a ribasso – deve essere espresso in cifre e in lettere, tenendo conto di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione del corrispettivo compresi i costi della sicurezza c.d. propri che dovranno essere esplicitati nella scheda di offerta .

In caso di discordanza varrà l'indicazione più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto ferma restando la verifica della congruità dell'offerta; tuttavia si riserva la facoltà in ogni caso di non addivenire ad aggiudicazione.

La Stazione Appaltante non riconoscerà alcun rimborso o compenso per la presentazione dell'offerta.

In caso di parità di offerte si procederà all'aggiudicazione con le modalità di cui all'art. 77 del R.D. 827/1924.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico dovrà contenere:

- ◆ domanda di partecipazione/dichiarazione – ALLEGATO A;
- ◆ BUSTA SIGILLATA “Offerta economica” – ALLEGATO B;

e dovrà:

- ✓ pervenire **all'ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.p.A. – Corso Nizza, 9 – Cuneo** entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara.

³ Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio” (art. 45 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).
L'allegazione della copia del documento di identità all'offerta economica - che è inserita in una apposita busta sigillata – assolve alla specifica funzione di rendere riferibile la sottoscrizione della scheda di offerta alla persona identificata nel documento di identità, ponendo in tal modo l'Amministrazione al riparo da successive contestazioni ed è motivata dal fatto che vi sono casi nei quali l'offerta economica è formulata da persona diversa da quella che presta la dichiarazione. Pertanto l'offerente verrà escluso per mancata allegazione della fotocopia del documento di identità nel caso in cui il soggetto che ha formulato l'offerta sia persona diversa da chi ha sottoscritto la dichiarazione.

Il plico può essere:

- inviato a mezzo raccomandata del servizio postale universale (in caso di plico proveniente da altro Stato facente parte della U.E. secondo la legislazione dello Stato di provenienza (DIR. 97/67/CE);
- consegnato a mano mediante corrieri privati o agenzie di recapito o incaricati dell'operatore economico presso la sede della Stazione Appaltante in Corso Nizza, 9 che effettua il seguente orario:
 - (mattino) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12;
 - (pomeriggio) lunedì – martedì – mercoledì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

Verrà rilasciata ricevuta della consegna a mano del plico.

Non saranno presi in considerazione i pieghi che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di fatto di terzi, non risultino pervenuti a destinazione entro il termine di scadenza.

Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. La Stazione Appaltante non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti.

- ✓ essere debitamente sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o nastro adesivo o sigillatura equivalente e recante a scavalco sui lembi di chiusura il timbro dell'offerente/sigla, e indicare sull'esterno l'oggetto della gara e le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale - nel caso di RT indicare tutti i componenti del raggruppamento, codice fiscale, domicilio eletto, recapito telefonico, telefax e indirizzo di posta elettronica).

I plichi provenienti da altro Stato facente parte della U.E. devono pervenire mediante invio raccomandato secondo la legislazione dello Stato di provenienza (DIR. 97/67/CE) *ovvero* a mezzo di corriere privato *ovvero* mediante consegna a mano.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta economica devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata ai sensi dell'art. 62 del DPR 207/2010 e s.m.i.

Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad offerte precedenti.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, si invitano i concorrenti ad avvalersi dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante ed allegati al bando di gara. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Le dichiarazioni rese comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che sono comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

6. OPERAZIONI DI GARA

In seduta pubblica il Dirigente che presiede la gara procederà a verificare la regolarità dei plichi e la rispondenza della documentazione e dei requisiti presentati dai partecipanti, a quanto richiesto dal

bando di gara, dallo Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto e dalle presenti norme di partecipazione, nonché alla relativa esclusione o ammissione alla gara dei soggetti partecipanti.

Si procederà quindi all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica dei soggetti ammessi, alla lettura dei ribassi espressi in cifre e in lettere e, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, si procederà **all'esclusione automatica dalla gara** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1 del codice dei contratti e dell'art. 121 del DPR 207/2010.

Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di tre cifre oltre la virgola con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a 9.

L'esclusione automatica non verrà applicata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci (art. 122, c. 9 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.); in tal caso la stazione appaltante applicherà l'art. 86 c. 3 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

La data dell'eventuale seconda seduta pubblica, a seguito valutazione dell'anomalia delle offerte, sarà comunicata unicamente tramite avviso sul sito internet dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi SpA: www.acquambiente.it.

In tale seduta chi presiede la gara dichiara l'eventuale anomalia dell'offerte, che all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta dichiarata congrua.

La Stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 88 comma 7 secondo periodo del codice dei contratti.

Le operazioni di gara si concludono con l'aggiudicazione provvisoria dichiarata in seduta aperta.

Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza degli operatori economici partecipanti.

I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all'identificazione e alla registrazione della presenza.

7. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - CONTROLLI

Si procederà ai controlli ai sensi dell'art. 48 c. 2 e dell'art. 12 del codice dei contratti ed alla verifica d'ufficio in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara.

Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti (in caso di R.T. la richiesta verrà inoltrata esclusivamente all'impresa capogruppo) entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporteranno per l'aggiudicatario provvisorio la decadenza dall'affidamento.

In tal caso l'appalto verrà affidato al concorrente che segue nella graduatoria, espletati i controlli di rito.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti.

L'affidamento e l'esecuzione della fornitura sono soggetti alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Nel caso in cui il soggetto provvisoriamente aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo, dovrà produrre, nel termine indicato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia debitamente

autenticata, il mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura speciale conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo mediante atto pubblico; nell'atto dovranno risultare le quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo della fornitura nonché, l'obbligo dei soggetti facenti parte del R.T. al rispetto delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).

Tutte le comunicazioni relative alla gara di che trattasi verranno effettuate unicamente al soggetto indicato quale capogruppo.

I consorzi ordinari dovranno presentare l'atto costitutivo, in originale o in copia autenticata, con indicazione di tutte le imprese consorziate e delle relative quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo della fornitura.

8. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara e dopo il controllo del possesso dei requisiti prescritti, si provvederà all'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà comunicato ai sensi dell'art.79, comma 5 lett. a) del codice dei contratti. In caso di R.T. la comunicazione verrà trasmessa esclusivamente alla capogruppo.

La decorrenza dei termini (30 giorni) per eventuali impugnazioni verrà computata dal giorno della ricezione della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79 del codice dei contratti.

9. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Al soggetto aggiudicatario in via definitiva verrà inviata lettera commerciale di consegna della fornitura dalla quale decorreranno i termini di cui al punto 2.3) del bando di gara e che dovrà essere restituita debitamente sottoscritta in segno di accettazione.

Prima dell'invio della lettera commerciale, a pena di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatario, nel termine fissato dalla Stazione Appaltante, dovrà comunicare il numero di conto corrente bancario o postale, acceso presso una banca o la Società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*) della Legge 136/2010.

Il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente punto, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Per tutto quanto riguarda la consegna e l'esecuzione della fornitura si rimanda al Documento "Specifiche Tenciche" e alla vigente normativa. Il soggetto affidatario dovrà rispettare le disposizioni circa la denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici nei riguardi dei propri dipendenti per le prestazioni oggetto del contratto, nonché in merito al piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, così come previsto dalle leggi e dai contratti vigenti.

10. SOCIETA'

In caso di aggiudicazione, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata dovranno presentare una dichiarazione del legale rappresentante concernente:

- ◆ la composizione societaria;
- ◆ l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
- ◆ l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio o un raggruppamento temporaneo, i dati di cui al comma precedente dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o raggruppate che comunque partecipino all'esecuzione della fornitura.

Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali successive variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI (LEGGE PRIVACY)

In osservanza all'art. 13, d.lgs 196/2003 e s.m.i, l'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. – Corso Nizza, 9 - 12100 Cuneo - titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 e s.m.i. - informa che i dati personali sono inseriti in una banca dati e trattati, con modalità prevalentemente informatiche e senza particolari elaborazioni, per le seguenti finalità:

- (a) attività connesse alla procedura di gara di cui al presente bando, ivi compresi i controlli di regolarità della documentazione prodotta in merito alla fidejussione, alla polizza di assicurazione, nonché delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali di partecipazione;
- (b) attività strumentali alle precedenti indispensabili per garantire il regolare svolgimento del bando di gara per pubblico incanto;
- (c) adempimenti precontrattuali e contrattuali nei confronti del soggetto aggiudicatario;
- (d) adempimenti di obblighi previsti da legge, regolamento o dalla normativa comunitaria.

I dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni incaricati a svolgere specifici servizi connessi con gli adempimenti di cui alle suddette finalità, ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: istituti di credito per il pagamento del corrispettivo dovuto al soggetto aggiudicatario, Poste Italiane S.p.A. per la gestione della consegna della documentazione necessaria alla partecipazione, enti pubblici ed autorità competenti in merito all'oggetto del bando.

Le categorie di incaricati che verranno a conoscenza dei dati personali al fine di eseguire i trattamenti aventi le suddette finalità sono i soggetti preposti all'amministrazione ed alle transazioni connesse con i pagamenti, alla gestione del bando di gara di pubblico incanto, all'Ufficio Tecnico, al responsabile del procedimento ed agli addetti ai sistemi informativi.

Al titolare del trattamento o al responsabile firmatario della presente ci si potrà rivolgere al fine di esercitare i diritti di cui all'art. 7, d. lgs 196/2003 ed in particolare:

- richiedere conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che Vi riguardano;

- richiedere cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere aggiornamento, rettificazione, e se ritenuta necessaria, integrazione dei dati da noi trattati;
- opporVi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano.

Titolare del trattamento: Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.

Responsabile del trattamento: Cinzia Bossa

12. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA

I concorrenti sono vincolati dal momento della scadenza di presentazione dell'offerta.

L'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. sarà impegnato definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara abbiano conseguito piena efficacia giuridica.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, esercitabile solo se l'appalto non sia affidato entro tale termine per fatto addebitabile alla Stazione Appaltante.

Cuneo, lì 03/09/2014